

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — *Gerechtshof te Arnhem* — Interpretazione dei regolamenti (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) e della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1) — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Trasferimento dei diritti al pagamento — Obblighi dell'affittuario e del locatore

Dispositivo

Il diritto comunitario non obbliga l'affittuario a restituire al locatore, alla scadenza del contratto d'affitto, i terreni affittati accompagnati dai diritti agli aiuti per essi costituiti o ad essi relativi, né a versargli un indennizzo.

(¹) GU C 6 del 10.1.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-472/08) (¹)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Art. 18, n. 4 — Normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione triennale ai fini del rimborso delle eccedenze dell'IVA)

(2010/C 63/21)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Alstom Power Hydro

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — *Augstākās tiesas Senāts* — Interpretazione dell'art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede un termine di tre anni per presentare le domande di rimborso di eccedenze d'imposta

Dispositivo

L'art. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che preveda un termine di prescrizione triennale ai fini della proposizione delle domande di rimborso delle eccedenze dell'IVA indebitamente riscosse dall'amministrazione finanziaria di tale Stato.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht — Germania) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I

(Causa C-473/08) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) — Esenzione — Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario — Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell'ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo)

(2010/C 63/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz

Convenuto: Finanzamt Dresden I

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sächsisches Finanzgericht — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. j, della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione di «lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario» — Insegnamento fornito da un ingegnere nell'ambito di corsi di riqualificazione professionale proposti da una scuola privata, e diretto ad esonerare una qualifica di specializzazione post-universitaria in materia di protezione antincendio per ingegneri e architetti — Fornitura continua di prestazioni di insegnamento ed esercizio parallelo di compiti direzionali per taluni cicli di formazione — Percezione di onorari anche in caso di annullamento dei corsi per mancanza di iscrizioni

Dispositivo

- 1) L'art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti a corsi di formazione professionale che già possiedono almeno un titolo di studio, conseguito presso un'università o un istituto universitario, in architettura o in ingegneria o che dispongono di una formazione analoga, e tenendo presente che i corsi si concludono con un esame, possono costituire «lezioni (...) relative all'insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. Parimenti, attività diverse da quella d'insegnamento propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, purché tali attività siano svolte sostanzialmente nell'ambito della trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, riguardanti l'insegnamento scolastico o universitario. Se necessario, spetta al giudice del rinvio verificare se tutte le attività di cui trattasi nella causa principale costituiscono «lezioni» relative all'insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di detta disposizione.
- 2) L'art. 13, parte A, n. 1, lett. j), di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, non si può ritenere che una persona come il sig. Eulitz, socio della ricorrente nella causa principale, il quale fornisce prestazioni d'insegnamento nell'ambito dei corsi di formazione proposti da un ente terzo, abbia impartito lezioni «a titolo personale», ai sensi di tale disposizione.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-22/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Politica energetica — Risparmio energetico — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell'edilizia — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2010/C 63/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima e L. de Schieter de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1, pag. 65)

Dispositivo

- 1) Omettendo di adottare entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 15, n. 1, di tale direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.